



DELIBERAZIONE N. 18 del 15/01/2026

adottata ai sensi del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., della L.R. 30 dicembre 2009, n. 33 s.m.i. e della D.G.R. n. XII/1637 del 21 dicembre 2023

OGGETTO: ATTO DI CITAZIONE AVANTI IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO - SINISTRO 2024/BA/706. PROVVEDIMENTI RELATIVI

PROPOSTA N° 9/26

STRUTTURA PROPONENTE: SC AFFARI GENERALI E LEGALI

IL DIRIGENTE RESPONSABILE: PELLICCIA PAOLO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: PELLICCIA PAOLO

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA: ROGNONI BARBARA



IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che con deliberazione della Giunta Regionale n. X/4482 del 10.12.2015 è stata costituita a partire dal 1° gennaio 2016 l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valle Olona e che con successiva legge regionale n.15 del 28 novembre 2018, è stato disposto l'affermimento dell'Ospedale di Angera all'ASST Sette Laghi di Varese con decorrenza 1.1.2019;

Richiamata l'istanza di risarcimento danni prot. n. 67560/24 del 30/12/2024 formulata da controparte per il tramite dello Studio Legale Fusè – Pattofatto di Arona, indirizzata all'ASST Valle Olona, in relazione ai fatti accaduti il giorno 21/12/2024 presso il Presidio Ospedaliero di Busto Arsizio;

Considerato che per il periodo 30.09.2018 – 31.12.2024 è stata operante una copertura dei rischi derivanti da RCT/RCO, in relazione a fatti colposi posti in essere durante il periodo di validità della stessa, con la Compagnia Am Trust Assicurazioni S.p.A., giusta polizza n. ITOMM1800130 e a far data dal 30.09.2021 n. RCH8210020000009, la cui sezione 7 – paragrafo "Self Insured Retention (SIR)" – prevede che la garanzia opera solo ed esclusivamente per i sinistri il cui risarcimento superi l'importo della SIR di Euro 250.000,00, ad esclusione di quelli relativi alla garanzia Responsabilità Civile verso Prestatori d'Opera (R.C.O.), rimanendo i sinistri che non superino tale importo direttamente gestiti dall'Azienda;

Dato atto che il valore del sinistro di che trattasi è stato quantificato inferiore alla SIR contrattuale, con rubricazione al n. 2024/BA/706;

Visti i verbali del Comitato Valutazione Sinistri aziendale acquisiti agli atti, in particolare:

- n. 163 del 26/02/2025 e n. 167 del 14/05/2025 con i quali – tra l'altro – l'Organismo ha concordato circa l'opportunità di respingere il sinistro,
- n. 171 del 09/07/2025 di presa d'atto dell'instaurazione del procedimento di mediazione avanti la Fondazione Forense di Busto Arsizio Organismo di Conciliazione, notificata all'ASST al prot. n. 35499/25 del 01/07/2025 e conseguente valutazione di non aderirvi,
- n. 180 del 16/12/2025 con cui il Comitato ha concordato che l'Azienda si costituisca difendendo la posizione assunta;

Visto l'atto di citazione, notificato a questa Azienda al protocollo n. 67379/25 del 11/12/2025, promosso avanti il Tribunale di Busto Arsizio dall'Avv. Carla Guembes per conto della sua assistita – elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Solbiate Arno, al fine di accertare la responsabilità dell'ASST Valle Olona e condannarla al risarcimento dei danni in relazione ai fatti accaduti il giorno 21/12/2024 presso il Presidio Ospedaliero di Busto Arsizio;

Visto il Regolamento per l'istituzione e la gestione dell'Elenco aziendale degli avvocati libero professionisti cui conferire incarichi di patrocinio legale, modificato da ultimo con

delibera n. 95 del 31/01/2024;

Atteso di attingere dal suddetto elenco degli avvocati libero professionisti, aggiornato e pubblicato sul sito dell'ASST della Valle Olona;

Visti i nominativi dei legali inclusi nella sezione di interesse del predetto elenco e ritenuto di conferire incarico di rappresentare l'Azienda nel procedimento di che trattasi all'Avv. Paolo Piana di Milano, che risulta da curriculum prodotto competente nella materia del contendere;

Esaminato il preventivo trasmesso dall'Avv. Paolo Piana con nota prot. n. 1124/26 dell'08/01/2026, redatto in applicazione delle tariffe minime previste dal Decreto Ministeriale n. 55 del 10/03/2014 e s.m.i., in relazione al valore della controversia, pari ad un importo di € 2.921,00 (oltre cpa ed Iva), per un totale di € 3.943,16, oltre eventuali spese esenti;

Ravvisata la necessità per questa Azienda di costituirsi nel giudizio di che trattasi, conferendo mandato di difesa e rappresentanza dell'Azienda all'Avv. Paolo Piana di Milano;

Vista la proposta n. 9/2026 del Direttore della S.C. Affari Generali e Legali, completa di attestazione di regolarità amministrativa ai sensi del decreto legislativo n. 286/1999 e del decreto legislativo n. 123/2011, corredata dall'attestazione di regolarità contabile espressa dal Direttore f.f. della S.C. Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità, giusta documentazione agli atti della S.C. Affari Generali e Legali;

Ritenuto di procedere per quanto sopra esposto;

Sentito il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore Socio Sanitario ai sensi della normativa vigente;

DELIBERA

facendo propria la proposta n. 9/2026 del Direttore della S.C. Affari Generali e Legali:

1° - per le motivazioni tutte indicate in premessa, di prendere atto dell'atto di citazione, notificato al protocollo n. 67379/25 del 11/12/2025, promosso avanti il Tribunale di Busto Arsizio dall'Avv. Carla Guembes per conto della sua assistita, al fine di accertare la responsabilità dell'ASST Valle Olona e condannarla al risarcimento dei danni in relazione ai fatti accaduti il giorno 21/12/2024 presso il Presidio Ospedaliero di Busto Arsizio;

2° - di conferire incarico all'Avv. Paolo Piana di Milano, al quale viene rilasciata delega alla rappresentanza e difesa dell'ASST Valle Olona;



3° - di stipulare a tal fine il contratto di prestazione d'opera intellettuale per assistenza legale come da testo allegato alla presente, che ne forma parte integrante e sostanziale, unitamente al preventivo di compenso predisposto dall'Avv. Piana, in conformità ai criteri di cui all'art. 5 del regolamento per l'istituzione e la gestione dell'elenco aziendale degli avvocati libero professionisti a cui conferire incarichi di patrocinio legale di cui alla deliberazione n. 95 del 31/01/2024;

4° - di contabilizzare l'onere derivante dal presente provvedimento pari a presunti complessivi € 4.500,00 al conto economico 705140022 "Patrocini legali" - del Bilancio sanitario 2026 (sottobudget 2026016102/SAG);

5° - di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi della L.R. 33/2009 e s.m.i. "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità".

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Anna Maria Stefania Stigliano)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr.ssa Francesca Crespi)

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO
(Dr. John Tremamondo)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Daniela Bianchi)

Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente



CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE PER ASSISTENZA LEGALE

In esecuzione della deliberazione n. _____ del

tra

l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valle Olona, codice fiscale n. 03510190121, di seguito più brevemente denominata "ASST", qui rappresentata dal suo Direttore Generale e rappresentante legale Dr.ssa Daniela Bianchi, domiciliato per la carica in Busto Arsizio, via Arnaldo da Brescia n. 1,

E

l'Avv. Paolo Piana, nato a Milano il 4 aprile 1979 (codice fiscale PNI PLA 79D04 F205P) di seguito "l'Avvocato", con studio in Milano, Corso di Porta Romana n. 54

premessi che

è stato promosso, nei confronti dell'ASST Valle Olona, atto di citazione, notificato a questa Azienda al protocollo n. 67379/25 in data 11/12/2025, promosso avanti il Tribunale di Busto Arsizio dall'Avv. Carla Guembes per conto della sua assistita – elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Solbiate Arno, al fine di accertare la responsabilità dell'ASST Valle Olona e condannarla al risarcimento dei danni in relazione ai fatti accaduti il giorno 21/12/2024 presso il Presidio Ospedaliero di Busto Arsizio;

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Efficacia delle premesse del contratto

La premessa costituisce parte integrante della presente scrittura.

Art. 2 - Conferimento e oggetto dell'incarico

L' ASST conferisce all'Avvocato, che accetta, l'incarico di rappresentarla, di assisterla e difenderla nella controversia di cui in premessa.

L' ASST dichiara di essere stata adeguatamente informata all'Avvocato del grado di complessità della controversia.

L' ASST dichiara altresì di essere stata informata all'Avvocato di tutte le circostanze prevedibili al momento della stipulazione del contratto.

L' ASST, in relazione all'incarico conferito, si impegna a sottoscrivere in favore dell'Avvocato mandato speciale e a fornire ai difensori tutti i documenti e le informazioni necessarie per l'espletamento dell'incarico.



Art. 3 - Obblighi dell'Avvocato.

Le prestazioni oggetto del presente contratto dovranno essere eseguite personalmente dall'Avvocato.

Nell'esecuzione dell'incarico l'Avvocato potrà avvalersi di sostituti ed ausiliari, sotto la propria personale responsabilità, rispondendo personalmente del loro operato nei confronti dell'ASST. Durante lo svolgimento dell'incarico, l'Avvocato avrà l'obbligo di tenere informata l'ASST di ogni avanzamento dello stato della procedura, trasmettendo alla stessa ogni atto redatto e depositato, copia dei verbali etc..

L'Avvocato si impegna ad osservare il segreto professionale e a non assumere incarichi di rappresentanza e difesa contro l'Azienda.

L'Avvocato, allo scopo di consentire all'ASST di accantonare in bilancio, nell'ambito dell'apposito fondo rischi, una somma adeguata e congrua rispetto al grado probabilistico di soccombenza, si obbliga, se richiesto, entro 30 giorni dalla stipula del presente contratto, a far pervenire all'ASST le proprie valutazioni circa l'esito del giudizio e, anche secondo eventuali criteri e modalità indicati dall'Azienda, l'importo delle somme da accantonare.

Art. 4 - Determinazione del compenso

L'ASST si obbliga a corrispondere all'Avvocato il compenso di cui al preventivo allegato al presente contratto, redatto in applicazione del Regolamento per l'affidamento di incarichi legali vigente presso la stessa ASST.

Il compenso come sopra fissato è ritenuto dalle parti adeguato all'importanza dell'opera.

Art. 5 - Termini di corresponsione del compenso

L'Avvocato si impegna ad emettere fattura elettronica per la liquidazione e successivo pagamento del relativo compenso.

L'ASST verserà l'importo entro sessanta giorni dal ricevimento della fattura elettronica, previa verifica positiva di regolarità retributiva contributiva (DURC) del professionista ai sensi del D.L. n. 69/2013 convertito in L. n. 98/2013. Il mancato pagamento degli eventuali acconti richiesti o la mancata rifusione delle spese anticipate dall'Avvocato costituiscono causa di risoluzione del presente contratto.

L'ASST è tenuta a corrispondere all'Avvocato l'intero importo risultante dal presente contratto, indipendentemente dalla minore liquidazione giudiziale e dall'onere di refusione posto a carico della controparte.

L'Avvocato potrà farsi versare direttamente dalla controparte le spese legali poste a carico di quest'ultima e trattenerle a titolo di compensazione sino a soddisfazione del proprio credito.

Art. 6 – Recesso dal contratto.

Entrambe le parti hanno diritto di recedere dal contratto con preavviso di 30 (trenta) giorni. In caso di rinuncia al mandato o di revoca o per altra causa estintiva, l'ASST verserà quanto pattuito per l'attività fino a quel momento svolta.

Art. 7 - Disposizioni di rinvio.

Per tutto quanto non espressamente previsto nei precedenti articoli troveranno applicazione le norme degli artt. 2229 e seguenti del Codice civile, quelle contenute nel Codice Deontologico Forense, approvato dal Consiglio Nazionale Forense e quelle stabilite nel Regolamento per l'affidamento di incarichi legali vigente presso la ASST, che l'Avvocato dichiara di conoscere ed accettare integralmente.



Art. 8 – Foro competente.

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in merito all'esecuzione e/o interpretazione del presente contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Busto Arsizio.

Busto Arsizio, li

L'Avvocato:

Avv. Paolo Piana

Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valle Olona
Il Direttore Generale
(Dott.ssa Daniela Bianchi)

Le parti approvano specificamente gli artt. 4 e 8

L'Avvocato:

Avv. Paolo Piana

Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valle Olona
Il Direttore Generale
(Dott.ssa Daniela Bianchi)

Prot. N. 0001124/26
del 08/01/2026

Class. 1.3.4/1
C. IPA: asstvo A00: asstvo
CODICE REG. PROTOCOLLO: RP03

avvocato **PAOLO PIANA**
Corso di Porta Romana, n. 54
20122 MILANO
C.F. PNIPLA79D04F205P
P.IVA 06562370962

Spett.le **ASST**
della Valle Olona
Via A. da Brescia, n. 1
Busto Arsizio (VA)
C.F. 03510190121

Preventivo del 08/01/2026

Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valle Olona / C.P. (Sinistro 2024/BA/706)
(Tribunale di Busto Arsizio, Sez. III Civile, dott. Nicola Cosentino, R.G. n. 4712/2025)

Fasi del giudizio	anticipazioni esenti	spese	compenso
Fase di studio della controversia			460,00
Fase introduttiva del giudizio			389,00
Fase istruttoria			840,00
Fase decisoria			851,00
<i>Spese generali art. 2 D.M. 55/2014 (15% compenso generale)</i>			381,00
Imponibile			2.921,00
riporto spese			
totale imponibile			2.921,00
C.P.A. (4%)			116,84
totale			3.037,84
I.V.A. al (22%)			668,32
anticipazioni esenti (C.U.)			237,00
Totale			3.943,16
dedotta R.A. 20% su imponibile			-584,20
TOTALE dovuto			€ 3.358,96

I valori sono stati calcolati secondo i parametri di cui al D.M. Giustizia n. 55/2014 per le causa di cognizione ordinaria, come modificato dal D.M. n. 147/2022, applicando il relativo scaglione secondo la dichiarazione di valore della causa formulata nell'atto di citazione (€ 11.877,00), con la massima riduzione consentita (50% in tutte le fasi). In caso di condanna di controparte alle spese di lite in misura superiore al presente preventivo, il corrispettivo spettante al professionista dovrà intendersi quello di cui alla condanna.

In caso di conciliazione della controversia saranno oggetto di fatturazione soltanto le fasi giudiziali effettivamente svolte.